

COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA

*Provincia di Rimini*

Piazza del Popolo, 1 - 47833 MORCIANO DI ROMAGNA

Tel. 0541/851911 - Fax 0541/987581



**REGOLAMENTO  
DELL'ESPOSIZIONE CAMPIONARIA DELLA  
MACCHINA E DELLA ATTREZZATURA  
AGRICOLA, DELLA MACCHINA E  
DELL'ATTREZZATURA INDUSTRIALE,  
DELL'AUTOVEICOLO E DI PRODOTTI  
APPARTENENTI AD ALTRI SETTORI  
PRODUTTIVI**

**Allegato "A"**

**Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 94  
del 01/12/2000**

## REGOLAMENTO GENERALE

### ART. 1

In occasione della tradizionale Fiera di San Gregorio, l'Amministrazione Comunale in collaborazione con le Associazioni di categoria organizza in Morciano di Romagna nel periodo intercorrente fra la domenica precedente e quella successiva al 12 marzo, e comunque annualmente determinata con provvedimento dell'Amministrazione, una esposizione campionaria della macchina e delle attrezzature agricole, delle attrezzature industriali e degli autoveicoli.

Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione, fatte salve evidenti incompatibilità, anche relativamente all'esposizione dei beni e dei prodotti compresi nei settori diversi.

### ART. 2

La manifestazione consiste nell'esposizione da parte dei produttori, costruttori e/o dei loro concessionari o rivenditori, su di un'area scoperta appositamente delimitata a cura dell'Amministrazione, nella lunghezza e nella profondità di macchine ed attrezzature industriali, di macchine ed attrezzature agricole, di autoveicoli e di altre categorie di beni e prodotti compresi nei settori diversi.

Il limite massimo di lunghezza disponibile viene individuato, separatamente per le diverse categorie di espositori, nel seguente modo:

- metri lineari 40 (quaranta) per gli espositori di macchine e attrezzature agricole;
- metri lineari 40 (quaranta) per gli espositori di beni e prodotti compresi nei settori diversi;
- metri lineari 30 (trenta) per gli espositori di veicoli industriali;
- metri lineari 30 (trenta) per gli espositori di autoveicoli.

L'Amministrazione comunale si riserva, tuttavia, la facoltà di derogare ai suddetti limiti massimi in considerazione del numero e della qualità, intesa come particolarità e caratteristiche dei beni da esporre, delle richieste.

Gli espositori nelle installazioni di mezzi, tende, roulottes, gazebo o simili non dovranno superare un'altezza massima di 2 metri e dovranno comunque osservare le indicazioni dell'Amministrazione Comunale fornite dall'Ufficio Tecnico.

Il fronte espositivo dell'area fieristica deve interrompersi in corrispondenza degli ingressi, ai negozi, agli esercizi pubblici ed alle altre attività commerciali e/o artigianali, onde garantire lo spazio necessario al passaggio pedonale, oltre alla libertà dell'ingresso.

La collocazione delle diverse merci in esposizione deve essere effettuata mantenendosi nell'area di posteggio assegnato che non può avere una profondità maggiore di m. 3,70 entro la linea di demarcazione dei parcheggi esistenti, e comunque in modo tale che ne risulti salvaguardata la sufficiente visibilità dell'insegna, purchè regolarmente installata, delle diverse attività economiche.

L'inosservanza delle direttive impartite per iscritto dall'Amministrazione Comunale ai singoli espositori, al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del comma precedente, comporta la revoca della concessione del posteggio.

### ART. 3

E' consentita la vendita dei prodotti esposti. Prima della chiusura della manifestazione fieristica è comunque vietata l'asportazione, per qualsiasi motivo, dei campioni di mostra.

### ART. 4

L'area destinata alla manifestazione viene annualmente determinata con deliberazione dell'Amministrazione Comunale ed evidenziata in apposita planimetria.

### ART. 5

L'assegnazione dei posteggi alle Ditte è fatto dall'Ufficio Fiera sulla base dei criteri indicati nel successivo art. 6 co. 3°.

L'area del posteggio viene misurata a ml. lungo l'area stradale .

Nell'assegnazione dei posteggi si terrà conto delle dimensioni dei macchinari esposti destinando quelli di maggior ingombro in posteggi ritenuti idonei

### ART. 6

Le domande di partecipazione, compilate sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio fiera, firmate dal titolare o dal rappresentante legale dell'impresa, dovranno pervenire alla SEGRETERIA DEL COMUNE DI MORCIANO DI ROMAGNA entro i termini che saranno fissati annualmente con provvedimento dell'Amministrazione e dovranno contenere l'esatta indicazione dei mezzi e macchinari esposti. La firma della domanda di ammissione costituisce l'impegno definitivo della ditta.

Gli espositori che presenteranno domande oltre i termini suddetti, perderanno senz'altro il diritto ad ottenere il posteggio dell'anno precedente.

Le domande di partecipazioni sono esaminate accordando priorità alle ditte che hanno partecipato negli anni precedenti alla manifestazione e seguendo l'ordine cronologico di ricevimento fino ad esaurimento dei posteggi disponibili, il cui numero è stato individuato dall'Ufficio Fiera di concerto con l'Ufficio tecnico e sentita la Giunta Comunale.

### ART. 7

**Non si accettano domande di partecipazione con riserva.**

**Sono assolutamente proibite sublocazioni e cessioni, parziali o totali dei posteggi anche a titolo gratuito**

### **ART. 8**

Di norma ogni singola ditta potrà esporre un solo modello per ogni tipo di macchina e/o di attrezzo. Eventuali deroghe potranno essere concesse dall'ufficio fiera. In ogni caso non potranno essere esposti mezzi in condizioni poco decorose. Per i rivenditori di autoveicoli ammessi alla fiera non sarà consentito esporre auto usate di qualunque tipo e pregio se non d'epoca (minimo 25 anni).

### **ART. 9**

L'Ufficio fiera si riserva di limitare il numero delle Ditte ammesse e di ridurre gli spazi richiesti in relazione alla disponibilità dei posteggi. In tale caso si procederà al rimborso (intero o parziale) delle somme eventualmente versate.

### **ART. 10**

Per il canone di occupazione suolo pubblico si rinvia al regolamento vigente. Il pagamento verrà comunque corrisposto al momento dell'assegnazione dello spazio espositivo.

### **ART. 11**

Le aree ed i posteggi assegnati come all'art.5 non possono essere oggetto di modificazioni e scambi senza preventiva autorizzazione dell'ufficio fiera. Le spese relative sono sempre a carico degli interessati-

### **ART. 12**

I posteggi sono messi a disposizione dei partecipanti non più tardi del venerdì precedente l'inaugurazione della fiera. In ogni caso i posteggi devono essere perfettamente allestiti entro le ore 22,00 del sabato precedente l'inaugurazione della fiera. Entro tale data debbono tassativamente affluire le merci e i materiali da esporre. Gli eventuali fascioni pubblicitari dovranno essere collocati ad una altezza di almeno 4 metri dalla sede stradale. I mezzi cingolati dovranno essere muniti di apposite protezioni atte a non rovinare il manto stradale.

### **ART. 13**

Gli espositori sono obbligatoriamente tenuti a partecipare per tutto il periodo della fiera, pena la perdita del posteggio nell'edizione successiva.

#### **ART. 14**

I posteggi devono essere sgomberati entro il giorno successivo al termine della Fiera. Per le merci non ritirate, entro tale periodo, a titolo di rimborso spese, di custodia, l'espositore deve corrispondere l'importo di L. 50.000 entro ore 24 o frazione. Trascorso tale termine, l'Amministrazione Comunale non assume nessuna responsabilità per le merci non ritirate che vengono rimesse a carico dell'espositore.

#### **ART. 15**

Previa autorizzazione dell'ufficio fiera, i macchinari ammessi all'esposizione possono essere azionati, purchè ciò non costituisca pericolo o molestia. E' vietato introdurre nei recinti della Fiera materiale esplosivo, detonatori asfissianti o comunque pericolosi, come pure è vietato accendere fuochi con alimentazione a benzina o ad altro materiale infiammabile. Le ditte devono chiedere in anticipo le opportune verifiche all'Ufficio Fiera ed osservare le norme stabilite dalle leggi e disposizioni vigenti in materia, rimanendo comunque responsabili di ogni eventuale danno a persone e cose sollevando l'Amministrazione da azioni di terzi per danni diretti o indiretti.

#### **ART. 16**

L'Amministrazione Comunale senza propria responsabilità provvede con apposito personale al servizio d'ordine e di vigilanza generale diurna e notturna delle aree destinate alla Fiera.

#### **ART. 17**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale le spese per l'illuminazione delle aree destinate alla fiera.

#### **ART. 18**

L'Amministrazione Comunale disciplina ogni forma pubblicitaria della mostra tanto secondo le necessità di presentazione dei prodotti, quanto secondo le esigenze tecniche e di servizio e gli scopi propri della manifestazione fieristica. Nell'interno dei posteggi ogni forma pubblicitaria deve adeguarsi alle necessità di non recare disturbo o molestia agli espositori e visitatori. Per le pubblicità svolte all'interno dei posteggi nessun canone è dovuto mentre per la pubblicità svolta fuori del proprio posteggio previa autorizzazione ogni ditta deve versare un canone per la cui determinazione si rinvia al regolamento vigente in materia.

#### **ART. 19**

L'Amministrazione si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia e disegni, sia del complesso dell'esposizione e di particolari, sia dei singoli posteggi. Entro l'area delle mostre non possono essere eseguite riprese fotografiche, cinematografiche e disegni, se non previa autorizzazione.

#### **ART. 20**

E' rilasciato a tutte le ditte espositrici, un certificato di partecipazione, possono pure essere assegnati diplomi di benemerenzza e premi.

#### **ART. 21**

Nel caso in cui la fiera non dovesse avere luogo per cause di forza maggiore e per mancanza di un minimo di espositori, ogni espositore, non può esigere, per danni diretti e indiretti importo maggiore a quello costituito dal rimborso delle somme precedentemente versate per tassa di partecipazione e canone di occupazione suolo pubblico.

#### **ART. 22**

Le comunicazioni ed i reclami di qualsiasi natura concernenti la fiera ed il suo svolgimento possono essere presi in esame solo se presentati per iscritto.

#### **ART. 23**

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di pubblicare norme e disposizioni particolari intese a regolare i servizi delle mostre ; tali norme e disposizioni dovranno considerarsi parte integrante del presente regolamento.

#### **ART. 24**

Durante la fiera saranno indetti convegni, concorsi, manifestazioni e trattenimenti di vario genere che saranno resi noti a mezzo stampa.

#### **ART. 25**

Indipendentemente dall'eventuale sanzione penale, le violazioni alle norme del presente regolamento danno luogo, a carico dei responsabili, all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative così graduate, secondo la gravità dell'infrazione o secondo la recidività:

- a) sanzione pecuniaria da L. 300.000 a L. 1.000.000 con l'applicazione della procedura sanzionatoria prevista dalla L. 689/81;
- b) revoca della concessione di posteggio con l'obbligo della immediata rimozione di cose proprie dal posteggio assegnato.

**ART. 26**

Per qualsiasi controversia sarà competente il foro di Rimini.